

## Registro dei verbali della seduta DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

SEDUTA DEL 28/11/2024

Delibera n. 33

### Riguardante l'argomento inserito al n. 2 dell'ordine del giorno:

MODIFICA AL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA PROVINCIALE SULLE FORMALITA' DI TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE ED ANNOTAZIONE DEI VEICOLI (I.P.T.) RICHIESTE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (P.R.A.)

L'anno **duemilaventiquattro** questo giorno **28** del mese di **novembre**, alle ore **14:48**, in Reggio Emilia, nell'apposita sala consiliare, si è riunito il Consiglio Provinciale in seduta pubblica per trattare le materie iscritte all'ordine del giorno. Rispondono all'appello nominale fatto dal Segretario per invito del Presidente **Zanni Giorgio**, i Signori:

ZANNI GIORGIO	Presente
BARILLI CECILIA	Presente
BEDOGNI FRANCESCA	Presente
FRANCESCONI ADA	Presente
MARTINELLI CLAUDIA	Presente
OLMI ALBERTO	Presente
SANTACHIARA ALESSANDRO	Presente
SASSI ELIO IVO	Presente
ZARANTONELLO SIMONE	Presente
BIZZOCCHI ALBERTO	Presente
PAGLIANI GIUSEPPE	Presente
FANTINATI CRISTINA	Presente
PAOLI GIANLUCA	Presente

Presenti n. **13** Assenti n. **0**

Partecipa all'adunanza il **Segretario Generale Dott. Garuti Anna Lisa**.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti per validamente deliberare, apre la seduta.

Come scrutatori vengono designati: **Paoli Gianluca, Olmi Alberto, Barilli Cecilia**.

Si dà atto che la registrazione audio della seduta è conservata presso la Segreteria Generale e che, in applicazione dell'art. 7-bis del Regolamento per il funzionamento del Consiglio, i lavori sono videoregistrati e trasmessi in streaming e poi pubblicati sul sito web istituzionale, nella sezione dei servizi online.

## IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso:

- che le principali entrate finanziarie della Provincia sono l'IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione) e l'imposta RC auto (imposta sulle assicurazioni per responsabilità civile dei veicoli a motore);
- che l'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n.446, attribuisce alle Province la facoltà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, comprese quelle tributarie e deliberare riduzioni e esenzioni per particolari casistiche;

Considerato:

- che con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 141 del 30/11/1998, modificata con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 16 del 9/2/1999 è stato istituito il nuovo tributo provinciale;
- che con deliberazione consiliare n. 15 del 24/02/2000 questa Provincia ha approvato il Regolamento dell'I.P.T., successivamente modificato con delibera del Consiglio Provinciale n. 21 del 28/9/2023;

Considerate inoltre le seguenti normative intervenute in materia di Terzo Settore:

- l'art. 82, comma 7, del D. Lgs. n. 117/2017 "Codice del Terzo Settore" che, in materia di imposte indirette e tributi locali, recita "Per i tributi diversi dall'imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili, per i quali restano ferme le disposizioni di cui al comma 6, i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni possono deliberare nei confronti degli enti del Terzo Settore che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti";
- l'art. 4, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017, che definisce le caratteristiche degli enti del Terzo Settore e ne richiede l'iscrizione, ai fini costitutivi, nel registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS): "Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituite per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore";

Atteso

- che il RUNTS, previsto dall'art. 45 del Codice del Terzo settore, è attivo dal 23

novembre 2021 (data individuata dal Decreto direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021, come da comunicazione nella G.U. n. 269 del 11 novembre 2021);

- che le ONLUS per poter essere qualificate quali enti del terzo settore devono iscriversi in una delle sezioni previste dal RUNTS entro il 31 marzo del periodo di imposta successivo al rilascio della autorizzazione della Commissione Europea (art. 101, comma 10 del D. Lgs. n. 117/2017) e, l'iscrizione al RUNTS, determina la cancellazione all'Anagrafe delle ONLUS;
- che l'autorizzazione della Commissione Europea ad oggi non è stata emanata e pertanto è ancora operativa l'anagrafe delle ONLUS ma non è più possibile iscrivere nuove ONLUS a detta anagrafe e l'ente del terzo settore deve richiedere l'iscrizione ad una delle tipologie di enti previsti dal Registro (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, reti associative, società di mutuo soccorso e altri enti del terzo settore);
- che l'attuale Regolamento I.P.T. Della Provincia di Reggio Emilia prevede all'art. 5, comma 2, l'esenzione dall'IPT per le ONLUS: “Sono esentate dal pagamento dell'I.P.T. le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, che attribuisce alle Province la potestà di esenzione in materia di tributi locali nei confronti delle ONLUS medesime”;

Ritenuto di voler garantire l'esenzione IPT agli enti che svolgono la loro attività senza fini di lucro con finalità di solidarietà sociale e pertanto di esentare dal pagamento dell'Imposta Provinciale di Trascrizione le organizzazioni di volontariato e le imprese sociali che svolgono attività non commerciale avente finalità civiche, solidaristica e di utilità sociale, proponendo di modificare l'art.5 del Regolamento IPT, nel modo seguente:

#### Art 5

#### (Agevolazioni fiscali)

1. Si applicano all'I.P.T. le esenzioni e le riduzioni espressamente previste dalla legge.
2. Sono esentate dal pagamento dell'I.P.T. le organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte all'Anagrafe Nazionale delle ONLUS tenuto dal MEF ed aggiornato al 22/11/2021, a condizione che non sia ancora decorso il termine di abrogazione dell'art. 21 del D. Lgs. 460/97, come previsto dall'art. 104 c. 2 del D. Lgs. 3/7/2017 n. 117;
3. Sono altresì esentate dal pagamento dell'I.P.T. le operazioni di trascrizione/iscrizione di veicoli effettuati dagli enti del Terzo Settore, iscritti al R.U.N.T.S. alle seguenti sezioni:
  - organizzazioni di volontariato;
  - imprese sociali.

Per potere usufruire dell'esenzione l'ente deve dichiarare mediante apposita dichiarazione sostitutiva che il veicolo oggetto della trascrizione/iscrizione al PRA è

utilizzato esclusivamente per lo svolgimento di attività non commerciali aventi finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4. Non sono soggette all'aumento della tariffa di base IPT di cui all'art. 56 comma 2 del D.Lgs. n. 446/97 e successive modificazioni e integrazioni, determinata con D.M. n. 435/1998, tenendo conto anche dell'art. 17 comma 627 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e dell'art. 1 comma 12 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 e s.m.i.:
  - le formalità relative a veicoli uso locazione senza conducente richieste a favore di imprese esercenti i servizi di locazione veicoli senza conducente;
  - le formalità relative a veicoli uso trasporto pubblico da piazza richieste a favore di imprese esercenti attività di autoservizi pubblici non di linea (taxi e N.C.C. – servizio pubblico non di linea);
  - le formalità relative ad autoveicoli e motoveicoli, anche non adattati, intestati a soggetti portatori di handicap sensoriali, oppure intestati ai familiari di cui tali soggetti risultino fiscalmente a carico. Sono da ricomprendersi nell'agevolazione i soggetti non vedenti o sordomuti assoluti, così come individuati dall'art. 1 comma 2 della Legge 12/03/1999 n. 68 e dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 30/07/2001, n. 7230. Lo stato di handicap sensoriale deve risultare da apposita certificazione rilasciata da una commissione medica pubblica.

Verificato che:

- l'art. 53, comma 16 della Legge 388/2000 prevede che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;
- la Risoluzione Ministeriale n. 2/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 16.06.2011 conferma che gli aumenti o le diminuzioni delle aliquote hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della delibera di variazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze derogando in tal modo al principio disciplinato dall'art. 1 comma 169 della L. 296/2006 nella parte in cui prevede che le deliberazioni retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di approvazione del bilancio di previsione;
- il Bilancio di Previsione 2025-2027 della Provincia verrà deliberato entro il 31/12/2024;
- pertanto le agevolazioni previste nel regolamento modificato secondo quanto precedentemente evidenziato entreranno in vigore dal 1° gennaio 2025;

Visti;

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal dirigente del Servizio Bilancio;
- il parere favorevole del collegio dei Revisori;

*Udita l'introduzione del Presidente Giorgio Zanni e, su suo invito, la relazione tecnica svolta dalla dirigente del Servizio Bilancio Claudia Del Rio, agli atti nella registrazione integrale della seduta odierna*

*Dato atto che nella discussione intervengono i consiglieri:*

- *Bizzocchi Alberto Capogruppo di Terre Reggiane*
- *Zanni Giorgio, Presidente*

*Indi il Presidente, dichiarata chiusa la discussione, chiede se vi siano dichiarazioni di voto*

*Intervengono i consiglieri:*

- *Olmi Alberto, capogruppo di Insieme della Provincia di Reggio Emilia "Si accoglie favorevolmente questa proposta di dare continuità a questa agevolazione al terzo settore. Con questo strumento, molto specifico, che ha dato grande trasparenza al terzo settore ma anche oneri burocratici. Insomma, grosse difficoltà per farlo partire, ma che consente alla provincia di fare un' agevolazione in continuità col passato, ma anche molto precisa perché appunto articolata in settori molto identificati che consentono, appunto, una certezza delle agevolazioni su soggetti specifici con un ruolo sociale ben definito, includendo, con molta precisione, chi deve essere incluso ed escludendo chi deve essere escluso. Non solo, quindi, per continuità, ma anche per maggiore efficacia dell'agevolazione"*
- *Paoli Gianluca, capogruppo di Progetto Civico per la Provincia di Reggio Emilia, "Sì, credo che sia un adeguamento normativo dovuto per non avere contestazioni sulla applicabilità dell'esenzione, quindi il nostro voto è favorevole".*

A seguito di votazione effettuata con il sistema del voto elettronico, il cui esito viene proclamato dal Presidente.

Presenti alla votazione	n. 13	
Voti favorevoli	n. 11	(Zanni Giorgio, Barilli Cecilia, Bedogni Francesca, Francesconi Ada, Martinelli Claudia, Olmi Alberto, Santachiara Alessandro, Sassi Elio Ivo, Zarantonello Simone, Fantinati Cristina, Paoli Gianluca)
Voti contrari	n. 0	
Astenuti	n. 2	(Bizzocchi Alberto, Pagliani Giuseppe)

### **DELIBERA**

- di modificare, a far data dal 1° gennaio 2025, l'art.5 del Regolamento dell'Imposta Provinciale sulle Formalità di Trascrizione, Iscrizione e Annotazione dei Veicoli

(I.P.T.) nel testo comparato riportato nell'allegato A. Pertanto il Regolamento IPT modificato è allegato alla presente deliberazione sub B;

- di trasmettere il nuovo regolamento al Portale del federalismo fiscale e all'Ufficio Provinciale del PRA di Reggio Emilia.

#### ALLEGATI:

- art 5 comparato - ALLEGATO A
- Regolamento dell'Imposta Provinciale sulle Formalità di Trascrizione, Iscrizione e Annotazione dei Veicoli (I.P.T.) - ALLEGATO B
- Parere di regolarità tecnica e contabile
- Parere del Collegio dei Revisori

Presidente della Provincia  
F.to Zanni Giorgio

Segretario Generale  
F.to Garuti Anna Lisa

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti.

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....

*precedente*

Art. 5  
(Agevolazioni fiscali)

1. Si applicano all'I.P.T. le esenzioni e le riduzioni espressamente previste dalla legge.

2. Sono esentate dal pagamento dell'I.P.T. le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, che attribuisce alle Province la potestà di esenzione in materia di tributi locali nei confronti delle ONLUS medesime.

Non sono soggette all'aumento della tariffa di base IPT di cui all'art. 56 comma 2 del D.Lgs. n. 446/97 e successive modificazioni e integrazioni, determinata con D.M. n. 435/1998, tenendo conto anche dell'art. 17 comma 627 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e dell'art. 1 comma 12 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 e s.m.i.:

- le formalità relative a veicoli uso locazione senza conducente richieste a favore di imprese esercenti i servizi di locazione veicoli senza conducente;
- le formalità relative a veicoli uso trasporto pubblico da piazza richieste a favore di imprese esercenti attività di autoservizi pubblici non di linea (taxi e N.C.C. – servizio pubblico non di linea);
- le formalità relative ad autoveicoli e motoveicoli, anche non adattati, intestati a soggetti portatori di handicap sensoriali, oppure intestati ai familiari di cui tali soggetti risultino fiscalmente a carico. Sono da ricomprendersi nell'agevolazione i soggetti non vedenti o sordomuti assoluti, così come individuati dall'art. 1 comma 2 della Legge 12/03/1999 n. 68 e dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 30/07/2001, n. 7230. Lo stato di handicap sensoriale deve risultare da apposita certificazione rilasciata da una commissione medica pubblica.

*aggiornato*

Art. 5  
(Agevolazioni fiscali)

1. Si applicano all'I.P.T. le esenzioni e le riduzioni espressamente previste dalla legge.

2. Sono esentate dal pagamento dell'I.P.T. le organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte all'Anagrafe Nazionale delle ONLUS tenuto dal MEF ed aggiornato al 22/11/2021, a condizione che non sia ancora decorso il termine di abrogazione dell'art. 21 del D. Lgs. 460/97, come previsto dall'art. 104 c. 2 del D. Lgs. 3/7/2017 n. 117;

3. Sono altresì esentate dal pagamento dell'I.P.T. le operazioni di trascrizione/iscrizione di veicoli effettuati dagli enti del Terzo Settore, iscritti al R.U.N.T.S. alle seguenti sezioni:  
- organizzazioni di volontariato;  
- imprese sociali.

Per potere usufruire dell'esenzione l'ente deve dichiarare mediante apposita dichiarazione sostitutiva che il veicolo oggetto della trascrizione/iscrizione al PRA è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento di attività non commerciali aventi finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4. Non sono soggette all'aumento della tariffa di base IPT di cui all'art. 56 comma 2 del D.Lgs. n. 446/97 e successive modificazioni e integrazioni, determinata con D.M. n. 435/1998, tenendo conto anche dell'art. 17 comma 627 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e dell'art. 1 comma 12 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 e s.m.i.:

- le formalità relative a veicoli uso locazione senza conducente richieste a favore di imprese esercenti i servizi di locazione veicoli senza conducente;
- le formalità relative a veicoli uso trasporto pubblico da piazza richieste a favore di imprese esercenti attività di autoservizi pubblici non di linea (taxi e N.C.C. – servizio pubblico non di linea);
- le formalità relative ad autoveicoli e motoveicoli, anche non adattati, intestati a soggetti portatori di handicap sensoriali, oppure intestati ai familiari di cui tali soggetti risultino fiscalmente a carico. Sono da ricomprendersi nell'agevolazione i soggetti non vedenti o sordomuti assoluti, così come individuati dall'art. 1 comma 2 della Legge 12/03/1999 n. 68 e dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 30/07/2001, n. 7230. Lo stato di handicap sensoriale deve risultare da apposita certificazione rilasciata da una commissione medica pubblica.





## **REGOLAMENTO PER IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (I.P.T.)**

**REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA L'IMPOSTA PROVINCIALE SULLE  
FORMALITA' DI TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE ED ANNOTAZIONE DEI VEICOLI  
(I.P.T.) RICHIESTE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (P.R.A)**

Adottato dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n. 15 del 24/2/2000  
Modificato dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n. 21 del 28/9/2023 e con Deliberazione n. \_\_\_\_\_  
del \_\_\_\_\_

Art. 1  
(Oggetto del Regolamento)

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di riscossione, liquidazione, contabilizzazione e relativi controlli nonché l'applicazione delle sanzioni dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione (I.P.T.) dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico (P.R.A.).

2. L'imposta si applica sulla base della vigente disciplina di legge e secondo le norme del presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 2  
(Presupposto dell'imposta)

1. L'imposta è dovuta sulle formalità richieste in base agli atti e ai documenti prescritti dalle vigenti disposizioni in materia.

2. L'imposta è dovuta per ciascuna formalità richiesta. E' tuttavia dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto devono eseguirsi più formalità di natura ipotecaria.

Art. 3  
(Versamento dell'imposta e applicazione delle sanzioni)

1. Il versamento dell'imposta per le formalità di prima iscrizione dei veicoli nel P.R.A., nonché di contestuali diritti reali, deve essere effettuata entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione.

2. Il versamento dell'imposta per le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative a veicoli già iscritti nel P.R.A. deve essere effettuata entro lo stesso termine di cui al comma precedente dalla data di formazione dell'atto, salvo il disposto del comma 8 dell'art. 56 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

3. Per l'omissione o il ritardato pagamento totale o parziale dell'imposta entro i termini stabiliti dai commi precedenti si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, da corrispondersi contestualmente ad essa. Le sanzioni sono applicate con le modalità previste dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. Il pagamento della sanzione e degli interessi moratori nelle misure di legge deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento dell'imposta.

4. Al pagamento dell'imposta e della sanzione sono solidalmente obbligati il richiedente e il soggetto in favore del quale è richiesta la formalità.

5. Per ottenere le formalità di cui sopra devono essere prodotti all'ufficio del P.R.A. gli atti, i documenti e le certificazioni prescritti dalle disposizioni di cui all'art. 2, comma 1°, del presente regolamento. Le note, redatte in conformità con i modelli approvati ai sensi dell'art. 5 del D.M. 514/92 presentate al P.R.A. debbono riportare il numero di codice fiscale delle parti a pena di irricevibilità.

6. Le formalità di cui ai commi precedenti non possono essere eseguite se non è stata assolta l'imposta provinciale nelle misure comunicate al P.R.A., ai sensi del terzo comma dell'art. 56 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, mediante l'esibizione dell'attestazione di cui all'art. 7, comma 4, del presente regolamento.

#### Art. 4 (Misure dell'imposta)

1. L'imposta provinciale è applicata sulla base di apposita tariffa determinata con decreto del Ministero delle Finanze che stabilisce le misure dell'imposta per tipo e potenza dei veicoli, ai sensi dell'art. 56, comma 11 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

2. La Provincia delibera l'aumento delle misure, di cui al comma 1, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione; in caso di mancato adeguamento resta confermata, per l'esercizio successivo, la tariffa in vigore.

3. Le misure così stabilite si applicano alle formalità richieste a partire dal primo gennaio dell'esercizio cui si riferisce il bilancio di previsione.

#### Art. 5 (Agevolazioni fiscali)

1. Si applicano all'I.P.T. le esenzioni e le riduzioni espressamente previste dalla legge.

2. Sono esentate dal pagamento dell'I.P.T. le organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte all'Anagrafe Nazionale delle ONLUS tenuto dal MEF ed aggiornato al 22/11/2021, a condizione che non sia ancora decorso il termine di abrogazione dell'art. 21 del D. Lgs. 460/97, come previsto dall'art. 104 c. 2 del D. Lgs. 3/7/2017 n. 117;

3. Sono altresì esentate dal pagamento dell'I.P.T. le operazioni di trascrizione/iscrizione di veicoli effettuati dagli enti del Terzo Settore, iscritti al R.U.N.T.S. alle seguenti sezioni:

- organizzazioni di volontariato;
- imprese sociali.

Per potere usufruire dell'esenzione l'ente deve dichiarare mediante apposita dichiarazione sostitutiva che il veicolo oggetto della trascrizione/iscrizione al PRA è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento di attività non commerciali aventi finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4. Non sono soggette all'aumento della tariffa di base IPT di cui all'art. 56 comma 2 del D.Lgs. n. 446/97 e successive modificazioni e integrazioni, determinata con D.M. n. 435/1998, tenendo conto anche dell'art. 17 comma 627 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e dell'art. 1 comma 12 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 e s.m.i.:

- le formalità relative a veicoli uso locazione senza conducente richieste a favore di imprese esercenti i servizi di locazione veicoli senza conducente;
- le formalità relative a veicoli uso trasporto pubblico da piazza richieste a favore di imprese esercenti attività di autoservizi pubblici non di linea (taxi e N.C.C. – servizio pubblico non di linea);

- le formalità relative ad autoveicoli e motoveicoli, anche non adattati, intestati a soggetti portatori di handicap sensoriali, oppure intestati ai familiari di cui tali soggetti risultino fiscalmente a carico. Sono da ricomprendersi nell'agevolazione i soggetti non vedenti o sordomuti assoluti, così come individuati dall'art. 1 comma 2 della Legge 12/03/1999 n. 68 e dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 30/07/2001, n. 7230. Lo stato di handicap sensoriale deve risultare da apposita certificazione rilasciata da una commissione medica pubblica.

Art. 6  
(Forme di gestione)

1. La liquidazione, la riscossione e la contabilizzazione del I.P.T. ed i relativi controlli nonché l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o ritardato pagamento dell'imposta possono essere effettuati con le seguenti modalità, previste dall'art. 56, comma 4°, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, modificato dall'art. 1, lettera t), punto 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506:

- gestione diretta della provincia;
- gestione nelle forme di cui all'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- affidamento, a condizioni da stabilire fra le parti, allo stesso concessionario del P.R.A.

Art. 7  
(Modalità di riscossione e liquidazione dell'imposta)

1. In caso di gestione diretta, le attività di cui all'articolo 1 vengono svolte dagli appositi uffici provinciali.

2. In caso di gestione affidata al P.R.A. o di gestione nelle forme di cui all'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono alle attività di cui all'articolo 1 i soggetti affidatari.

3. Le somme versate a titolo d'imposta e relative sanzioni sono arrotondate all'euro inferiore o superiore per importi, rispettivamente, fino alla frazione di euro 0,50 nel primo caso e oltre la frazione di euro 0,50 nel secondo caso.

4. L'attestazione di avvenuto versamento dell'imposta dovuta va presentata al P.R.A. insieme agli altri documenti e certificazioni prescritti dalle vigenti disposizioni in materia per la richiesta delle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli.

5. L'attestazione di avvenuto versamento dell'imposta deve riportare la causale delle somme dovute a titolo di imposta con indicazione dei dati per ciascuna formalità, sulla base del modello predisposto dal soggetto incaricato della riscossione, sentito il P.R.A. ed il competente responsabile della Provincia.

Art. 8  
(Compensi del concessionario)

1. In caso di affidamento ai sensi del comma 2 dell'articolo 7, compete al concessionario il compenso stabilito con decreto del Ministero delle Finanze ai sensi del comma 7 dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, o il compenso diversamente convenuto tra le parti ai sensi dell'art. 56, 4° comma, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 9  
(Ripresentazione di richiesta di formalità)

1. Nel caso di ripresentazione di richiesta di formalità precedentemente rifiutate dal P.R.A., non si fa luogo ad ulteriori riscossioni salvo che la richiesta non sia stata precedentemente rifiutata per insufficiente versamento.
2. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3° dell'art. 3, si tiene conto della data di prima presentazione al P.R.A., ancorché incompetente, purché in tale data l'I.P.T. sia stata riscossa in misura non inferiore a quella dovuta in vigore nella Provincia in cui è stata effettuata la prima presentazione.

Art. 10  
(Rimborsi e recuperi)

1. Per le richieste di formalità già presentate e rifiutate dal P.R.A., che non vengono più ripresentate, l'istanza di rimborso dell'I.P.T. deve essere presentata alla Provincia entro il termine di tre anni, decorrenti dalla data di presentazione della formalità, unitamente alla nota di trascrizione originaria, debitamente annullata.
2. Le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione respinte dal P.R.A. anteriormente al 1° gennaio 1999 sono soggette, nel caso di ripresentazione a partire da tale data, alla disciplina relativa all'I.P.T. L'addizionale provinciale eventualmente versata è rimborsata dalla Provincia su richiesta dei soggetti interessati (art. 56, comma 10, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446) con procedura di cui al comma 1.
3. Per i versamenti in eccesso si provvede analogamente ai commi precedenti.
4. La Provincia provvede ad effettuare i rimborsi direttamente ovvero ad autorizzare il Concessionario.
5. L'imposta o la maggiore imposta dovuta e l'eventuale sanzione devono essere contestate al trasgressore con le modalità previste dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
6. Non si procede a recuperi e rimborsi per importi complessivi non superiori a Euro 16,00

Art. 11  
(Verifiche e controlli)

1. Al fine di verificare la corrispondenza delle somme incassate a titolo di I.P.T., rispetto alle formalità eseguite nel territorio della Provincia, il concessionario invia alla Provincia il riepilogo mensile e quello annuale con le modalità ed i contenuti indicati nella convenzione stipulata ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
2. La Provincia può disporre specifiche verifiche presso il concessionario entro cinque anni dalla data di riscossione dell'imposta.

Art. 12  
(Norme finali e transitorie)

1. Per quanto non disposto nel presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalla vigente disciplina.
2. Il presente regolamento, divenuto esecutivo a norma di legge, è ripubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il primo giorno successivo all'inizio della ripubblicazione, con efficacia dall'1/1/2025.
3. Sono fatti salvi i rapporti giuridici perfezionati e gli effetti prodotti in base al regolamento approvato.



## **PROVINCIA DI REGGIO EMILIA**

### **COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

#### **VERBALE N. 28 del 19.11.2024**

**OGGETTO:** Modifica al regolamento dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli (I.T.P.) richieste al pubblico registro automobilistico (P.R.A.)

L'anno 2024, il giorno 19 del mese di Novembre 2024 si è riunito, con modalità telematiche, il Collegio dei Revisori della Provincia di Reggio Emilia per rendere il seguente parere.

**Premesso:**

- che è pervenuta via e-mail dalla Dirigente del Servizio Bilancio la richiesta di parere in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio n. 3592/2024 avente ad oggetto: "Modifica al regolamento dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli (I.T.P.) richieste al pubblico registro automobilistico (P.R.A.)" e relativi allegati.

**Vista ed esaminata** la documentazione trasmessa.

**Visti:**

- la proposta di modifica al Regolamento di cui all'oggetto;
- l'art. 52 comma 1 del D.Lgs 446/1997 recante "Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni" il quale riserva alla Provincia la facoltà di disciplinare le entrate di propria competenza con apposito regolamento, nonché di deliberare esenzioni e riduzioni per particolari casistiche, nei limiti imposti dalla norma.
- l'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/2000 come modificato dalla legge n. 213/2012, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato, provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali.
- D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)
- lo statuto e il regolamento di contabilità;

**Visto inoltre** il vigente "Regolamento che disciplina l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli (I.T.P) richieste al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.)", adottato da Consiglio Provinciale con Deliberazione n.15 del 24/02/2000, successivamente modificato con deliberazione n. 21 del 28/09/2023;

**Preso atto** del parere di regolarità tecnica e contabile, rilasciato dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000, così come richiamato nella proposta di delibera.

**In considerazione** che l'Ente intende aggiornare, con decorrenza 01.01.2025, le previsioni contenute nel vigente sopracitato regolamento, al fine di renderle coerenti con il quadro normativo sopravvenuto, garantendo comunque agevolazioni agli Enti che svolgono la loro attività senza fini di lucro e per scopi di solidarietà sociale.

**Preso atto** che le modifiche proposte si sostanziano nella modifica dell'articolo 5, secondo comma, e con l'introduzione, nel medesimo articolo, del comma 3.

Il Collegio dei Revisori

### **Esprime**

all'unanimità **parere favorevole** alla proposta di deliberazione: “Modifica al regolamento dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli (I.T.P.) richieste al pubblico registro automobilistico (P.R.A.)” come sopra illustrata.

Letto, approvato e sottoscritto.

Loro sedi, 19/11/2024

Il Collegio:

Cocconcelli Dott.ssa Sandra  
Benetti Dott.ssa Elena  
Cagnani Dott. Alfredo

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)



Servizio/Ufficio: Servizio Bilancio  
Proposta N° 2024/3592

Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA PROVINCIALE SULLE  
FORMALITA' DI TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE ED ANNOTAZIONE DEI VEICOLI (I.P.T.)  
RICHIESTE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (P.R.A.)

---

PARERE AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000,  
N°267.

Regolarità Contabile: FAVOREVOLE

Li, 20/11/2024

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

F.to DEL RIO CLAUDIA

Servizio/Ufficio: Servizio Bilancio  
Proposta N° 2024/3592

Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA PROVINCIALE SULLE  
FORMALITA' DI TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE ED ANNOTAZIONE DEI VEICOLI (I.P.T.)  
RICHIESTE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (P.R.A.)

---

PARERE AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000,  
N°267.

Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

Li, 20/11/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
INTERESSATO

F.to DEL RIO CLAUDIA

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE  
N. 33 DEL 28/11/2024

MODIFICA AL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA PROVINCIALE SULLE  
FORMALITA' DI TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE ED ANNOTAZIONE DEI  
VEICOLI (I.P.T.) RICHIESTE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO  
(P.R.A.)

Ai sensi degli artt. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 della L. 69/2009 si certifica che copia della suddetta deliberazione è pubblicata all'Albo pretorio, per 15 giorni consecutivi, dal 05/12/2024

Reggio Emilia, lì 05/12/2024

IL RESPONSABILE

F.to GARUTI ANNA LISA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.